

# COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

Provincia di Carbonia-Iglesias

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18

**OGGETTO: Rettifica delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2015: "Conferma aliquote componente IMU – Anno 2015"**

L'anno Duemilaquindici addi diciannove del mese di maggio alle ore 16,00 nel comune di Fluminimaggiore, la Sala Consigliare del Comune, Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
1) PELLEGRINI Ferdinando	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) SANNA Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) CARROGU Gian Pietro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) GHIRLANDA Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) PILI Filippo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) ATZORI Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) MASSOLE Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) FRAU Fernando	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) ATZORI Francesco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10) CONGLIA Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11) ZANDA Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12) FARCI Miriam	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13) LICHERI Liviana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale presenti n° 11

Totale Assenti n° 2

Assiste la seduta il Segretario Dott. Daniele GIAMPORCARO

Il Sindaco Sig. PELLEGRINI Ferdinando assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta avente per oggetto: **“Rettifica delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2015: “Conferma aliquote componente IMU – Anno 2015”**” allegata al presente atto e di cui ne forma parte integrante e sostanziale ed illustrata dal Sindaco nel suo contenuto;

Dopo breve discussione;

**Con nove voti favorevoli e tre astenuti (Licheri L., Congia A. e Zanda M.);**

Si passa quindi alla votazione per dichiarare l'atto immediatamente esecutivo;

**Con nove voti favorevoli e tre astenuti (Licheri L., Congia A. e Zanda M.);**


Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

## DELIBERA

**Di approvare** la proposta avente per oggetto: **“Rettifica delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2015: “Conferma aliquote componente IMU – Anno 2015”**”, allegata al presente atto e di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

**Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.**

Letto approvato e sottoscritto

  
**IL PRESIDENTE**



  
**IL SEGRETARIO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE -

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il **27-05-2015** e che trovasi in pubblicazione dal **27-05-2015** al **11-06-2015** per quindici giorni.

**IL MESSO COMUNALE**





**IL SEGRETARIO COMUNALE**



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li

**IL SEGRETARIO**





# Comune di Fluminimaggiore

Provincia di Carbonia-Iglesias



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. _____ data _____ 2015	OGGETTO:rettifica delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2015: "Conferma aliquote componente IMU – Anno 2015".
-----------------------------	--

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta n. \_\_\_\_ del avanzata dall'Assessore al Bilancio \_\_\_\_\_ corredata dai pareri e delle attestazioni previste dalla legge dal D.Lgs. 267/2000, sull'ordinamento delle autonomie locali:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - il responsabile del servizio di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2015, avente per oggetto: "Conferma aliquote componente IMU – anno 2015";

Che ai sensi della vigente normativa, la deliberazione n. 3/2015 è stata inserita in data 14 aprile 2015 nel Portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze;

Che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze con nota prot 10590 del 22.04.2015, avanza alcune osservazioni sulla delibera di cui sopra, riguardo l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle nuove norme introdotte dall'art. 9-bis del decreto legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, che introduce delle modifiche all'art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, in quanto la predetta l'assimilazione, a decorrere dall'anno 2015, non costituisce più una facoltà per il Comune, ma è stabilita direttamente dal comma 2, nono periodo, del citato art. 13 del D.L. n. 210 del 2011, limitatamente, però, all'ipotesi in cui si tratti di "una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata o data in comodato d'uso", precisando che "per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero per le quali non risultino soddisfare le condizioni stabilite dalla citata norma, l'ente locale può stabilire, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, un'aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 consente al Comune di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali."

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 agosto 2014, avente per oggetto: "Approvazione Regolamento IUC", modificato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ in data odierna, al fine di adeguare il regolamento comunale, alle modifiche introdotte dall'art 9-bis del decreto legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014;

*[Handwritten signatures]*

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla rettifica della delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2015 ("Conferma aliquote componente IMU. Anno 2015"), alle nuove norme relative alla assimilazione alla abitazione principale delle unità immobiliari posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, che a decorrere dall'anno 2015, non costituisce più una facoltà per il comune, essendo disciplinato dalla norma sopracitata, e recepito con la delibera n. \_\_\_\_ in data odierna;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 "ulteriore differimento al 31.05.2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

Che dalla applicazione delle modifiche di cui alla presente deliberazione non deriva una diminuzione della previsione del gettito rispetto a quanto indicato con la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 2015 citata;

Visto lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Per i motivi espressi nella parte narrativa, di rettificare la parte dispositiva della delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2015, avente per oggetto "Conferma aliquote componente IMU. Anno 2015", come segue:

di determinare per l'anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU", disciplinata dagli artt. 9 e 14, comma 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

ND	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni (aree edificabili, immobili cat. D, ecc)	0,76
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1, A8, A9)</li> <li>unità immobiliare (Cat. A1, A8, A9) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (art. 24 del Regolamento comunale)</li> <li>una sola unità immobiliare categoria (Cat. A1, A8, A9), posseduta, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (art. 24 Regolamento comunale)</li> </ul>	0,4
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), NON pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</li> </ul>	0,46

di determinare per l'anno 2015 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

ND	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	DETRAZIONE d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1, A8, A9)</li> <li>unità immobiliare (Cat. A1, A8, A9) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (art. 24 del Regolamento comunale).</li> <li>una sola unità immobiliare categoria (Cat. A1, A8, A9), posseduta, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (art. 24 Regolamento comunale)</li> </ul>	200,00
2	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	200,00

Che a seguito delle modifiche introdotte all'art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ad opera dell'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, a decorrere dal 2015, il Comune non ha più la facoltà di assimilare alla abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE (con conseguente esclusione dall'imposta degli immobili classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), in quanto la predetta assimilazione è stabilita direttamente dalla norma sopracitata (recepita dal Regolamento IUC all'art. 24 "assimilazioni all'abitazione principale"), limitatamente, però, all'ipotesi in cui si tratti di "una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata o data in comodato d'uso".

Che ai sensi del comma 677 dell'art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013, sono rispettati i vincoli in base al quale "la somma delle aliquote Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non risulta superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile".

Che ai sensi del decreto legge 24.01.2015, n. 4, questo Comune è esente dall'IMU sui terreni agricoli in quanto classificato Totalmente Montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT);

Che dalla applicazione delle modifiche di cui alla presente deliberazione non deriva una diminuzione della previsione del gettito rispetto a quanto previsto con la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 2015;

Di procedere all'inserimento della presente deliberazione, con i suoi allegati, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PROponente



PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL'ART.49, comma 1, D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, sotto il profilo TECNICO, sulla presente proposta di deliberazione .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, sotto il profilo CONTABILE , sulla presente proposta di deliberazione .

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

---

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione che verrà esaminata dal CONSIGLIO COMUNALE / GIUNTA MUNICIPALE.

SI ATTESTA

Che la spesa riportata nella presente proposta di deliberazione trova copertura finanziaria in carico :

per €        sul cap.        del bilancio corrente in c/

per €        sul cap.        del bilancio corrente in c/

per €        in carico al finanziamento di cui alla L.R. di cui al c.c./Voce

di complessive €

*Fluminimaggiore li*

Che la spesa pari a complessive €        trova regolare copertura finanziaria nei capitoli riportati nella presente proposta di deliberazione per la somma a fianco di ciascuno di essi segnata.

*Fluminimaggiore li*

IL RAGIONIERE COMUNALE

u

**Legge 23 maggio 2014, n. 80**

Testo del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015."

*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014*

**Art. 9-bis**

**IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero**

(( 1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE  
UFFICIO XIV

Prot. 10590

Roma, 22 APR. 2015

Al Comune di FLUMINIMAGGIORE (CI)

PEC: [protocollo@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it)

(Rif. Vs. inserimento in data 14/04/2015)

**OGGETTO:** Imposta municipale propria (IMU). Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18 marzo 2015. Approvazione delle aliquote per l'anno 2015.

Con la deliberazione indicata in oggetto, inserita in data 14 aprile 2015 nel *Portale del federalismo fiscale* ai fini della pubblicazione sul sito internet di questo Dipartimento, codesto Ente ha, tra l'altro, stabilito l'applicazione dell'aliquota dello 0,4% all'unità immobiliare (categorie A1, A8 e A9) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.

Dall'esame dell'atto, si deve ritenere che codesto Comune abbia inteso assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, con conseguente esclusione dall'imposta degli immobili classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.

Al riguardo, si evidenzia che, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ad opera dell'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, la predetta assimilazione, a decorrere dall'anno 2015, non costituisce più una facoltà per il comune, ma è stabilita direttamente dal comma 2, nono periodo, del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, limitatamente, però, all'ipotesi in cui si tratti di "una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

Si precisa, peraltro, che, per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero per le quali non risultino soddisfatte le condizioni stabilite dalla citata norma, l'ente locale può stabilire, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, un'aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 consente al comune di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali.

Per quanto sopra, nel precisare che si è proceduto comunque, per dovere di ufficio, alla pubblicazione del contenuto dell'atto in esame sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), si richiama l'attenzione di codesto Ente sulla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti, i quali andranno trasmessi alla scrivente mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato alle "note interne" che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo.

IL DIRETTORE  
Paolo Puglisi

